



Fondazione
ARENA DI VERONA*

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 32, co. 2, D.Lgs. n.
50/2016
n.54 del 28/05/2019

IL SOVRINTENDENTE

premessi che:

- Fondazione Arena di Verona, quale ente di diritto privato a partecipazione pubblica, frutto della riforma sancita dal D.L. n. 134 del 1998 che trasformò gli enti lirici in Fondazioni di diritto privato, offre un servizio qualificato all'utenza turistica, in larga misura connotata anche da internazionalità, promuovendo lo sviluppo e la diffusione dell'arte musicale classica e contemporanea, realizzando spettacoli lirici e di balletto;
- nell'ambito di tale attività istituzionale Fondazione Arena di Verona organizza il Festival Lirico all'Arena di Verona, evento che da oltre cent'anni trasforma l'anfiteatro romano nel più grande teatro lirico all'aperto al mondo;
- detta attività risulta peraltro esposta ad un confronto competitivo di crescente intensità, in relazione alle molteplici offerte sul territorio connesse alla sempre più ampia vocazione turistica della città di Verona, tale da giustificare un appropriato innalzamento dell'offerta di spettacolo lirico per l'incremento della qualità e dell'immagine del Festival Lirico, da proiettare anche in ambiti di rilevanza internazionale;
- in tale prospettiva l'acquisizione di una clientela di sempre più grandi dimensioni consente di fronteggiare i rischi tipicamente connessi all'esercizio dell'attività economica, intesa come prestazione di un servizio a fronte di un corrispettivo da collocare in un determinato settore di mercato;
- il coinvolgimento di un sempre maggior numero di spettatori postula la programmazione del Festival Lirico con l'inserimento in cartellone di opere di conclamata rilevanza nel mondo della lirica;
- l'obiettivo suddetto possa ragionevolmente essere raggiunto inserendo in cartellone, tra le altre, le opere "Aida 1813", "Carmen", "Tosca" e "Trovatore" già programmate negli anni precedenti nell'Anfiteatro Arena;



Fondazione
ARENA DI VERONA*

- per la realizzazione e riuscita delle suddette esclusive ed uniche rappresentazioni artistiche, la Direzione Allestimenti Scenici di Fondazione Arena di Verona ha manifestato la necessità di ricorrere a particolari effetti scenici caratterizzanti le singole opere;
- la Ditta EFFETTI SPECIALI S.r.l. con sede a Marcheno (BS), leader sul mercato di riferimento, è società che opera da anni nella progettazione e la realizzazione di effetti scenici con, tra l'altro, l'uso di fiamme e la simulazione di spari d'arma da fuoco tramite armi a salve per uso scenico, anche per le peculiari manifestazioni di rappresentazione lirica, offrendo anche idonea consulenza per creare tutti gli effetti necessari in base alla *action* richiesta sul set o sul palcoscenico durante lo spettacolo;
- l'art. 63 comma 2 lett. b), del D.Lgs. n 50/2016, permette alle stazioni appaltanti di aggiudicare, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, allorquando la commessa possa essere fornita unicamente da un determinato operatore economico in assenza di soluzioni alternative ragionevoli, in quanto lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
- alla stregua degli indirizzi interpretativi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, l'unicità dell'operatore economico prescritta dalla citata disposizione, non esprime un concetto astratto, essendo un rispettivo esempio ben difficilmente rinvenibile sul mercato (Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2011, n. 642; Cons. Stato, sez. II, 10 luglio 2015, n. 3488);
- il sacrificio del processo concorrenziale può essere giustificato e compensato dai vantaggi in termini di efficienza nonché, più in generale, dai vantaggi che ne derivano in termini di qualità, sicurezza ed esclusività dei servizi o dei beni forniti dal suddetto operatore economico, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche e specifiche tecniche di questi ultimi in funzione della singola rappresentazione artistica in calendario;
- il valore stimato complessivo dell'affidamento, inteso come servizio di noleggio degli "Effetti Speciali" per la messa in scena delle opere in questione, relativamente al Festival 2019, è pari ad Euro 52.000,00;



Fondazione
ARENA DI VERONA

DETERMINA

- di affidare il servizio di noleggio degli “Effetti Speciali”, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n 50/2016;
- di stabilire il valore presunto dell’affidamento del servizio di noleggio di cui sopra in Euro 52.000,00;
- di procedere all’invito della società EFFETTI SPECIALI S.r.l. alla procedura, come meglio indicato nelle premesse, e di demandare al successivo e conseguente affidamento la regolamentazione dell’assetto dei rapporti contrattuali;
- di nominare quale RUP della procedura l’ing. Michele Olcese;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di Fondazione Arena di Verona in attuazione della normativa vigente.

Verona, 28.05.2019

Il Sovrintendente
Dott.ssa Cecilia Gasdia